

## STATUTO

### Titolo I Disposizioni generali

#### **Art. 1 Denominazione - Sede – Durata**

1. È costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata "Buonavia OdV", di seguito individuata anche con il termine "Associazione", con sede a Udine, in viale Venezia 281/A.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

#### **Art. 2 Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 3 Carattere associativo**

1. Buonavia OdV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti con svolgimento delle attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi soprattutto dell'attività dei propri volontari.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017.
5. I soci sono persone fisiche.

#### **Art. 4 Finalità e attività d'interesse generale**

1. Buonavia OdV è costituita al fine d'implementare un circolo virtuoso solidaristico di mutuo vantaggio tra la comunità sociale locale e i volontari, a qualsiasi etnia, nazionalità e religione essi appartengano, nell'ottica dell'integrazione e del bene comune.
2. Si propone in particolare di favorire la scoperta e l'educazione di attitudini e capacità intellettuali e lavorative per una promozione integrale e valorizzante la singola persona.
3. Quanto sopra detto troverà attuazione attraverso:
  - 3.1. la realizzazione, mediante i propri volontari, di attività solidaristiche nei confronti di singoli individui e/o realtà sociali e di valorizzazione del patrimonio culturale;
  - 3.2. la creazione di opportunità di integrazione e partecipazione all'interno della comunità, mediante la realizzazione di iniziative formative e culturali;
  - 3.3. la promozione di percorsi di integrazione e inserimento/reinserimento sociale;
  - 3.4. la facilitazione dell'accesso alle opportunità del territorio.

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

4. Il perseguimento delle proprie finalità è riconducibile alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 di seguito indicate:  
Lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  
Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;  
Lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;  
Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  
Lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociali dei migranti;  
Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
5. Buonavia OdV può realizzare le attività sopra descritte in maniera autonoma o in collaborazione con altri soggetti del territorio: per i predetti scopi potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, con organismi, movimenti ed associazioni interessati.
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalle normative vigenti, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

## **Titolo II Risorse ed attività economiche**

### **Art. 5 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
  - 1.1. dalle entrate che sono costituite come segue:
    - 1.1.1. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
    - 1.1.2. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
    - 1.1.3. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:
      - 1.1.3.1. i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

1.1.3.2. le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

1.1.4. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

1.2. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 6 Quota sociale**

1. Le quote sociali, dovute dagli associati, devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo della quota sociale è fissato dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 8 Responsabilità ed assicurazione**

1. Buonavia OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati: ad eccezione di questi, nessuno degli associati può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli associati che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfvg.it](mailto:buonavia@pec.csvfvg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

### **Titolo III Associati e volontari**

#### **Art. 9 Ammissione degli associati**

1. A Buonavia OdV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, entro 60 giorni deve essere comunicato per iscritto all'interessato che potrà, entro 60 giorni, chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
5. Coloro che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati, hanno diritto di voto nell'Assemblea.

#### **Art. 10 Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea e di essere eletti negli organi dell'Associazione.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, in particolare hanno il diritto di esaminare i libri associativi mediante la presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti preventivamente dall'assemblea.

#### **Art. 11 Doveri degli associati**

1. Gli associati devono svolgere senza fini di lucro l'attività a favore dell'Associazione.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di una quota annuale e a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato dall'Assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)



#### **Art. 12 Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione nei modi previsti nell'art. 9, comma 2.
4. In ogni caso non vi è alcun diritto su utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

#### **Art. 13 Volontari.**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'Associazione inserisce coloro che svolgono attività di volontariato per conto dell'Associazione nel libro dei volontari.
6. Le persone iscritte nel libro dei volontari sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
8. Le spese sostenute dai volontari possono comunque essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

### **Titolo IV Organi dell'Associazione**

#### **Art. 14 Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - 1.1. l'assemblea;
  - 1.2. l'organo di amministrazione;
  - 1.3. il presidente;
  - 1.4. l'organo di controllo (se previsto);
  - 1.5. il revisore legale dei conti (se previsto).

#### **Art. 15 Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o con delega scritta. Ogni socio può avere al massimo 1 delega.

#### **Art. 16 Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea mediante l'affissione presso la sede di ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione sarà affissa presso la sede almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 17 Validità dell'assemblea**

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 18 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta motivata di almeno 1 dei soci, esse saranno assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti, salvo i casi in cui sia espressamente prevista dal presente statuto la maggioranza qualificata.

#### **Art. 19 Verbalizzazione dell'assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza o impossibilità, da un componente dell'assemblea, e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

#### **Art. 20 Compiti dell'assemblea**

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - 1.1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - 1.2. approva il bilancio di esercizio;

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfvg.it](mailto:buonavia@pec.csvfvg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

- 1.3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 1.4. delibera sull'esclusione degli associati;
- 1.5. delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.) e sull'eventuale trasferimento della sede dell'Associazione;
- 1.6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 1.7. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 1.8. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
- 1.9. fissa, su proposta dell'organo di amministrazione, l'importo della quota sociale e i limiti di rimborso delle spese ai volontari.

#### **Art. 21 Organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione è composto da 3 membri nominati dall'assemblea degli associati.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi dell'art. 26 c.7 D. Lgs. 117/2017.
4. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
5. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di tutti i membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
6. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi, anche via mail, a tutti i membri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
7. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato anche con preavviso inferiore, tramite mail o comunicazione telefonica.
8. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il vicepresidente ed il segretario.

#### **Art. 22 Durata e funzioni**

1. I membri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno annualmente e quando ne facciano richiesta almeno 2 membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
  - 4.1. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - 4.2. predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - 4.3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - 4.4. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - 4.5. sottopone all'assemblea dei soci proposte di modifica dello statuto;
  - 4.6. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - 4.7. provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 23 Il Presidente**

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

#### **Art. 24 Il Segretario**

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative e inoltre:
  - 1.1. cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
  - 1.2. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri;

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)





- 1.3. è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
  - 1.4. provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
  - 1.5. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione.

#### **Art. 25 Organo di controllo**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

#### **Art. 26 Revisore legale dei conti**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

### **Titolo V Il bilancio**

#### **Art. 27 Bilancio consuntivo e preventivo**

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

### **Titolo VI Norme finali e transitorie**

#### **Art. 28 Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

#### **Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfg.it](mailto:buonavia@pec.csvfg.it)

[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

**Art. 29 Collegio arbitrale**


1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

**Art. 30 Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del C.C.:
  - 1.1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - 1.2. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 31 Rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



**Buonavia OdV**

iscritta al n.ro 1257 dell'Albo Regionale del Volontariato del FVG con decreto n. 4882 del 14.11.2017

viale Venezia 281/A – 33100 UDINE

C.F. 94144540302

IBAN IT60 N030 6909 6061 0000 0155 785

[info@buonavia.eu](mailto:info@buonavia.eu)

[buonavia@pec.csvfvg.it](mailto:buonavia@pec.csvfvg.it)


[www.buonavia.eu](http://www.buonavia.eu)

SCADE IL 25/12/2022



DIRITTI RISCOSSI	
SEGRETERIA RID.	0,26
CARTA D'IDENTITA'	5,16

AS 6901940



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

FRIGNACCO (UD)

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 6901940

DI

COSATTI

EMANUELA

Cognome.....COSATTI  
Nome.....EMANUELA  
nato il.....25/12/1955  
(atto n.....1948.....Is.....A.....)  
a.....UDINE.....(.....)  
Cittadinanza.....ITALIANA  
Residenza.....PAGNACCO  
Via.....VIA COLUGNA 48  
Stato civile.....omesso art.35,c.3,DPR 445/00  
Professione.....---

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....mt. 1.70  
Capelli.....fulvi  
Occhi.....cerulei  
Segni particolari.....nessuno



Firma del titolare.....  
PAGNACCO li 24/08/2012

Impronta del dito  
indice sinistro

d'ordine del Sindaco  
Gabriella DE PROPHETIS

